

**COMMISSIONE SPECIALE  
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

**XVI.**

**SEDUTA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO 1953**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO**

**INDICE**

|   | PAG.                                |
|---|-------------------------------------|
| <b>Comunicazione del Presidente:</b>  |                                     |
| PRESIDENTE . . . . .  | 207                                 |
| <b>Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):</b>     |                                     |
| Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);                 |                                     |
| CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348) . . . . .              |                                     |
| PRESIDENTE . . . . .  | 207, 208, 209<br>210, 211, 212, 213 |
| BASILE, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .                                      | 207, 208<br>209, 213                |
| ROCCHETTI . . . . .   | 208, 209, 210, 211                  |
| CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .                                   | 209<br>210, 213                     |
| BOSCO LUCARELLI . . . . .   | 209                                 |
| CHIOSTERGI . . . . .  | 210                                 |
| CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro (danni di guerra)</i> . . . . . | 210, 211                            |
| FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA . . . . .  | 210                                 |
| ROBERTI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .                                     | 211, 213                            |

**La seduta comincia alle 10,15.**

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico, che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché

presentatori di emendamenti, i deputati Cremaschi Olindo, Floreanini Della Porta Gisella e Salerno.

**Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. Possiamo riprendere l'esame dell'articolo 31 del testo della Commissione, la cui formulazione ieri abbiamo sospesa.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Prima di iniziare la discussione sull'articolo 31 desidero fare una precisazione a proposito di un mio emendamento. All'articolo 33 del testo della Commissione, io avevo proposto un emendamento aggiuntivo che andava inserito fra il primo ed il secondo comma del medesimo. In seguito alle modifiche apportate, la sistematica del nuovo testo non consente che l'emendamento in parola sia inserito nell'articolo 33 bensì come ultimo comma dell'articolo 22 e con una variazione che si rende necessaria a causa di tale spostamento.

Il mio emendamento all'articolo 33, infatti, era del seguente tenore:

« Tra il primo e il secondo comma, inserire il seguente:

« Per i danni ai beni previsti nel comma precedente, che si siano verificati nei comuni

indicati al secondo comma dell'articolo 38, la misura dell'indennizzo e del contributo stabilita nei capi precedenti, viene elevata del 15 per cento ».

Si tratta della maggiorazione da applicare nei confronti dei danni e delle distruzioni verificatisi nelle località maggiormente sinistrate. La logica vuole che esso vada inserito, come ho detto, nell'articolo 22 e come ultimo comma. Ne consegue, però, che le parole: « nei casi precedenti », siano sostituite dalle altre: « nell'articolo 33 ».

PRESIDENTE. Potremo discutere di questo emendamento dell'onorevole Basile quando dovremo stabilire il coefficiente di rivalutazione valevole per tutta l'Italia. Quando si prenderà in esame infatti l'articolo 22, ella, onorevole Basile, potrà proporre che sia stabilito un coefficiente diverso per le zone maggiormente colpite. In tal senso, con le medesime finalità, esiste anche un emendamento proposto dall'onorevole Rocchetti.

ROCCHETTI. Desidero far rilevare che la formulazione della nuova norma che adesso compare quale articolo 38-bis deve configurare come articolo 39-bis. Infatti, se l'articolo in questione venisse subito dopo il 38, la disposizione si riferirebbe unicamente al tipo di contributo rateale, mentre io intendevo riferirla ad entrambi i contributi sia a quello rateale che a quello diretto in capitale. Io infatti feci rilevare l'opportunità di inserire dopo gli articoli 38 e 39 la formula relativa alle zone sismiche.

PRESIDENTE. Invece è stato inteso che ella proponesse la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 38, quale risultava nel testo della Commissione, che parlava delle zone sismiche, e fosse formulato un nuovo articolo che doveva seguire l'articolo 38. Ora, ella osserva che la maggiorazione deve riferirsi sia ai casi di cui all'articolo 38 che a quelli di cui all'articolo 39; quindi l'articolo 38-bis deve risultare articolo 39-bis.

ROCCHETTI. È esatto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ne consegue, quindi, che, trattandosi di due tipi di contributi, il riferimento contenuto nell'articolo è precisamente con le parole: « ai fini della concessione del contributo di cui ai due articoli precedenti », deve essere così modificato: « ai fini della concessione dei contributi di cui ai tre articoli precedenti »

Chiarito che l'articolo 38-bis assume il titolo di articolo 39-bis, passiamo all'articolo 31 del testo della Commissione così formulato:

*Pagamenti già effettuati.*

« I pagamenti effettuati sino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 si intendono a saldo quando il loro importo non sia inferiore alla misura dell'indennizzo liquidato in base alla presente legge ».

Gli onorevoli Riccio e Troisi proposero il seguente emendamento sostitutivo:

« Le liquidazioni già fatte dalle Intendenze di finanza per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 si intendono definitive qualora avverso alle medesime non sia prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi di ufficio dalle Intendenze stesse. In tal caso le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per due l'ammontare della liquidazione effettuata ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. Propongo di prolungare a novanta giorni il termine entro cui può essere prodotto reclamo. E ciò perché, trattandosi di liquidazioni per piccoli sinistrati, la maggior parte dei quali non è al corrente delle leggi e vivono nelle provincie lontano dai grandi centri, possano costoro avere più tempo a disposizione per inoltrare il reclamo di cui all'emendamento stesso.

ROCCHETTI. Mi pare che la proposta dell'onorevole Basile sia contro i principi che dovrebbero ispirarci. Per conto mio, non solo non accetto di prolungare il termine, ma propongo addirittura di ridurlo a 30 giorni.

Infatti, noi siamo partiti dal concetto che dobbiamo tutelare gli interessi dei sinistrati, dando valore alle liquidazioni già avvenute. Ora, se noi vogliamo portare il termine a novanta giorni, non possiamo certo dire che facciamo i loro interessi, in quanto è ovvio che i sinistrati medesimi dovranno attendere novanta giorni prima di avere la liquidazione definitiva. Ritengo più giusto ridurre a trenta giorni detto termine, per consentire a costoro di incassare subito quanto loro spetta. Tanto più che dobbiamo considerare che le liquidazioni hanno già avuto un loro coefficiente di maggiorazione.

Il termine di sessanta giorni, che è stato stabilito come termine medio, non deve trovare necessaria applicazione in questo caso,

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

perché esso va applicato soltanto quando si tratta di ricorrere contro un provvedimento amministrativo: qui, invece, si tratta di far diventare definitiva una liquidazione che già esiste di fatto.

Un'altra osservazione desidero fare, ed è che l'articolo quale risulterebbe, qualora l'emendamento degli onorevoli Riccio e Troisi fosse accolto, non spiega che cosa avviene allorquando il sinistrato fa ricorso.

Noi dobbiamo chiarire che l'operazione di liquidazione ricomincia nei modi previsti dal disegno di legge in esame in seguito al reclamo prodotto dal sinistrato.

PRESIDENTE. Se vogliamo, possiamo dirlo esplicitamente, ma il concetto è implicito. Comunque, poiché altri hanno anch'essi parlato riguardo alla questione del termine, desidero apportare ad essa qualche chiarimento.

Vi sono delle liquidazioni interne fatte dalle Intendenze di finanza; queste liquidazioni hanno richiesto una quantità di tempo e l'esborso di centinaia di milioni: alcuni parlano addirittura di miliardi. Ora si intende dare effetto giuridico a questi atti interni dell'Amministrazione. Come atto interno, esso non può avere di per stesso effetto giuridico, ed allora l'Amministrazione porta a conoscenza degli interessati le liquidazioni effettuate. Gli interessati possono accettare tacitamente, e quindi non rispondere: in quel caso, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si intende che essi abbiano accettato la liquidazione. Si passa, così, alla procedura del pagamento, cioè si emette il mandato in tesoreria. È un sistema molto semplice.

Al contrario, può accadere che degli interessati non accettino questa procedura speciale, ma desiderino che la liquidazione sia effettuata in base al sistema previsto dal disegno di legge in esame: cioè valutazione del danno alla data del 30 giugno 1943 moltiplicata per il coefficiente che sarà stabilito.

Costoro sono obbligati a fare una dichiarazione, che noi abbiamo stabilito di chiamare « reclamo », alla stessa Intendenza di finanza: in quel caso si mette in moto la procedura ordinaria. Ed è a questo punto che l'onorevole Rocchetti propone di chiarire che cosa avviene quando l'interessato risponda negativamente. Ho già detto che è implicito, ma possiamo anche dirlo esplicitamente, che si mette in moto la procedura ordinaria.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Vorrei permettermi di portare un emendamento all'emendamento degli onorevoli Riccio

e Troisi. Io proporrei di sostituire le parole: « in tal caso », con le parole: « nel caso in cui non sia proposto reclamo » e fare un secondo comma di tutto il periodo. E questo per la chiarezza. Per quanto riguarda poi, la specificazione chiesta dall'onorevole Rocchetti, io proporrei un terzo comma redatto come segue: « Nel caso di reclamo le Intendenze provvederanno a nuova liquidazione nei modi e nelle misure previsti all'articolo 22 ».

BASILE, *Relatore di minoranza*. Rinuncio al mio emendamento.

ROCCHETTI. Io insisterei nel proporre la riduzione del termine a 30 giorni. Sessanta giorni mi sembrano eccessivi.

PRESIDENTE. Chiedo se i membri della Commissione concordano tutti sulla formulazione, quale risulta, del primo comma.

BOSCO LUCARELLI. Propongo di aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « dalle Intendenze di finanza », le parole: « prima dell'entrata in vigore della presente legge ». E ciò per evitare che si pensi ad una doppia facoltà delle Intendenze di finanza: effettuare prima una liquidazione provvisoria e poi un'altra secondo la legge.

PRESIDENTE. D'accordo. Penso che dovremmo anche sostituire la parola « fatte », con la parola « effettuate ».

Dovremmo ora stabilire la questione del termine, l'onorevole Rocchetti insiste nel suo emendamento che tende a ridurre a 30 giorni tale termine?

ROCCHETTI. Io insisto nella mia proposta e la giustifico. Il termine di 30 giorni è normale nella nostra legislazione, mentre si può chiamare eccezionale quello di 60 giorni, in quanto è fissato soltanto nel caso di ricorsi al Consiglio di Stato. Il termine di 30 giorni è quello comune per i ricorsi in appello contro sentenze di qualsiasi giurisdizione e, nel caso nostro specifico, è un termine addirittura soltanto cautelativo.

PRESIDENTE. A me sembra che nel caso in esame non si possa fare alcun riferimento ai comuni termini procedurali; qui si tratta di povera gente che per lo più si trova in paesi di campagna e non hanno certo l'assistenza di legali. Mi pare che 60 giorni sia proprio la soluzione conciliante delle due tesi prospettate oggi: quella dell'onorevole Basile, che proponeva 90 giorni, e quella dell'onorevole Rocchetti, che ne propone soltanto 30.

ROCCHETTI. Ma bisogna tener presente che, per tutto il tempo necessario per avanzare reclamo, non potranno riscuotere neppure coloro che non avranno da fare opposizione!

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Vorrei augurarmi che tutti possano riscuotere in quei sessanta giorni!

CHIOSTERGI. Noi non ci troviamo davanti a gente assistita da avvocati, e molti di costoro sono così ignoranti in materia che potrebbero non riuscire a produrre il ricorso nei trenta giorni. Per questa ragione ritengo che sia da mantenere il termine di 60 giorni e vorrei che l'onorevole Rocchetti non insistesse.

ROCCHETTI. Mi permetto di insistere, perché so che se c'è una categoria di assistiti essa è proprio formata da questa gente.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Ritengo che per motivi pratici debba essere mantenuto il termine di 60 giorni.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Rocchetti insiste, pongo in votazione il suo emendamento tendente a ridurre da 60 a 30 giorni il periodo entro cui potrà essere prodotto reclamo, ai sensi dell'articolo sostitutivo presentato dai relatori Riccio e Troisi.

*(Non è approvato).*

Adesso occorre risolvere la questione del moltiplicatore, di cui si è già discusso ieri. Sono stati fatti molti calcoli, anche in relazione al coefficiente basilare, ed effettivamente andremmo al di là di ciò che il tesoro può sostenere qualora si adottasse una misura maggiore del raddoppio. Tengo a ricordare che queste liquidazioni effettuate dalle Intendenze di finanza sono state già moltiplicate per un certo coefficiente, che è press'a poco il quadruplo della stima del danno accertato: è evidente, quindi, che il livello è già tale da poter soddisfare gli interessi dei danneggiati. D'altra parte, quando questa norma venne in discussione, sembrò che la Commissione si orientasse proprio sulla moltiplicazione per due delle liquidazioni già effettuate. Quindi, anche per rendere possibile un sollecito esame della legge, vorrei raccomandare alla Commissione di mantenere tale orientamento, considerando che le liquidazioni stesse sono già state aggiornate ai prezzi vigenti, secondo i criteri di cui alle circolari che consentivano la corresponsione degli anticipi.

Comunque, prima di porre in votazione il criterio del coefficiente, chiedo all'onorevole Floreanini Della Porta Gisella se intenda insistere nel suo emendamento, tendente a sostituire al coefficiente 2 il coefficiente 3, presentato nella seduta di ieri 19 febbraio.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. A chiarimento di quanto ho avuto occasione di dire nella seduta di ieri, aggiungo che ciò

che ho proposto corrisponde ai voti espressi anche dall'Associazione nazionale sinistrati di guerra. E sono convinta che ciò che questa chiede non costituisce il vero onere per il Ministero del tesoro: l'onere è costituito da tutta la legge! Ma io vorrei sapere: quanto intende spendere il Ministero del tesoro?

ROCCHETTI. Altri 45 miliardi; cioè, esattamente il doppio di quanto ha già erogato.

PRESIDENTE. Non è esatto, perché i pagamenti effettuati sono avvenuti a titolo di anticipo. Ripeto che occorre tener presente che ogni liquidazione già effettuata è stata moltiplicata per un coefficiente corrispondente almeno al quadruplo del valore del bene perduto; ora, questa cifra rivalutata viene ancora ad essere raddoppiata. Vorrei pregare l'onorevole Floreanini di non insistere, perché qualora il coefficiente di rivalutazione si portasse a 3, noi andremmo molto al di là del coefficiente basilare del disegno di legge e ciò costituirebbe un motivo di ostacolo per l'attuazione del provvedimento, laddove noi ci siamo prefissi di emanare una legge la quale tuteli gli interessi dei sinistrati: e di questi il primo è quello di far presto.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. L'interesse dei sinistrati bisogna farlo a ragion veduta. Quello che noi discutiamo va definito in rapporto a quanto previsto dall'articolo 22. Mi spiego: all'articolo 22 il Governo ha dichiarato di essere disposto a corrispondere il valore della lettera a) dei beni al 1943 moltiplicato per cinque. Ora la procedura che si è proposta che scopo ha? Quello di poter mettere i sinistrati nella condizione di avere il più presto possibile l'indennizzo, ed evitare nel contempo che le Intendenze di finanza siano oberate di lavoro, quale potrebbe essere quello di nuovi accertamenti.

Le Intendenze di finanza fino ad oggi cosa hanno fatto? Hanno preso in considerazione le denunce presentate dai sinistrati nel corso dei vari anni ed hanno fatto degli accertamenti che in gergo burocratico chiamano prudenziali. Il danneggiato — si è detto — ha denunciato 100, il danno reale sarà di 30, 40 o 50. E su questi accertamenti prudenziali hanno liquidato degli acconti.

Se noi consideriamo il comportamento delle Intendenze di finanza in relazione all'articolo 22 dobbiamo essere in grado di dare ai sinistrati, attraverso questa procedura di cui all'emendamento all'articolo 31, certamente non meno del valore dei beni del 1943 moltiplicato per cinque. Noi, in ogni caso, dobbiamo dare ai sinistrati quello che il Governo

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

si è dichiarato disposto a concedere. Quindi, noi dobbiamo riuscire a stabilire in questa procedura la corresponsione di una somma la quale non sia inferiore al valore dei beni denunciati fino al 1943 moltiplicato per cinque.

Data la procedura seguita dalle Intendenze di finanza, pensiamo noi che moltiplicando solo per due gli accertamenti prudenziali, arriviamo a dare ai sinistrati il valore dei loro beni del 1943 moltiplicato per cinque? Ritengo ciò impossibile per quella conoscenza che ho circa il comportamento delle Intendenze di finanza e per quello che mi hanno detto i sinistrati, circa la valutazione molto bassa operata dagli intendenti medesimi nel presupposto che sarebbero successivamente intervenute delle leggi regolatrici e che le domande di risarcimento si riferivano ad un periodo di tempo con diverso metro monetario.

E' allora, dopo aver preso in considerazione l'ammontare denunciato dal singolo sinistrato, il valore della moneta quale è stato calcolato e le falcidie apportate al medesimo dagli intendenti di finanza, si arriva in confronto al danno reale ad una somma modesta per cui si rende necessario moltiplicare la medesima, almeno, per il coefficiente tre.

ROCCHETTI. L'onorevole Cavallari ha indubbiamente impostato benissimo il problema della correlazione tra l'articolo 31 e l'articolo 22. Però, bisogna fare alcune considerazioni. È vero che ci sono dei danni subiti nel 1941 e 1942, ma questi non rappresentano che l'uno o il due per cento dell'entità complessiva. Nella maggior parte dei casi le denunce sono state fatte dopo. Noi vediamo che gli anticipi ammontano a 40, 50, 60 mila lire e se ci riferiamo al valore monetario del 1940 o 1941 troviamo che si tratta di cifre che sono state molto aumentate: nelle case modeste potevano esserci al massimo 15.000 lire di mobili al valore del 1940. Se noi volessimo compiere un'opera di giustizia veramente completa dovremmo avere dei dati precisi che purtroppo non abbiamo. Perciò bisogna affidarsi all'approssimativo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Allo stato attuale delle cose, non è assolutamente possibile che il Governo accetti una moltiplicazione che non sia quella stabilita. Il criterio che si è seguito è quello di arrivare il più rapidamente possibile alla chiusura delle partite ed evitare il verificarsi di casi in cui il sinistrato possa sentirsi dire dall'intendente di finanza non solo che non gli spetta più niente, ma che deve addirittura restituire qualche cosa, vo-

lendo appunto, in ogni caso, assicurare ad ogni sinistrato una ulteriore somma.

La Ragioneria generale sta facendo dei conteggi per cercare di stabilire, comunque sempre in forma approssimativa, un certo rapporto tra la data e la moltiplicazione. Ove la Commissione lo ritenesse opportuno, noi potremmo eventualmente discuterne mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Sarebbe preferibile decidere oggi sul coefficiente nella misura di 2 o 3. Ad ogni modo c'è la proposta dell'onorevole Floreanini Della Porta Gisella, che vorrei porre in votazione, di moltiplicare il valore del bene danneggiato per il coefficiente 3. Il relatore per la maggioranza ieri manifestò parere contrario a questa proposta ed anche il Governo è contrario.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Qualunque possa essere il risultato della votazione, vorrei che risultasse ben chiaro che questa non pregiudica per niente il trattamento da fare ai cittadini italiani dei territori già sottoposti alla sovranità italiana.

PRESIDENTE. C'è una disposizione a parte che esamineremo in seguito.

Pongo in votazione la proposta di sostituire, nell'emendamento degli onorevoli Riccio e Troisi all'articolo 31, il coefficiente 2 con il coefficiente 3.

(Non è approvata).

L'articolo 31, con gli emendamenti degli onorevoli Riccio, Troisi, Bosco Lucarelli e Cavallari, risulterebbe così formulato:

« Le liquidazioni già effettuate dalle Intendenze di finanza, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 si intendono definitive qualora avverso alle medesime non sia prodotto ricorso entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi di ufficio dalle Intendenze stesse.

Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di finanza, provvederanno al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per due l'ammontare della liquidazione.

« Nel caso di reclamo le Intendenze provvederanno a nuova liquidazione nei modi e nelle misure previsti dall'articolo 22 della presente legge ».

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Invece di dire « all'articolo 22 della presente legge » proporrei di dire « dalla presente legge », perché può darsi che in qualche altro articolo ci sia qualche norma che vi faccia riferimento.

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Direi anch'io « nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Roberti.

(È approvato).

Do lettura del testo definitivo dell'articolo 31:

« Le liquidazioni già effettuate dalle Intendenze di finanza, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 si intendono definitive qualora avverso alle medesime non sia prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi di ufficio dalle Intendenze stesse.

Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per 2 l'ammontare della liquidazione.

Nel caso di reclamo le Intendenze provvederanno a nuova liquidazione nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per chiarezza faccio rilevare che noi non intendiamo stabilire esplicitamente con apposita norma che non si richiederà ai danneggiati nessun rimborso qualora avessero avuto di più di quello ad essi spettante in base alle disposizioni della presente legge, in quanto vale il principio generale al quale si è riferito l'onorevole Sottosegretario, secondo il quale i danneggiati debbono in tutti i casi avere qualcosa.

Torniamo ora all'articolo 22, del testo della Commissione, così formulato:

*Base di commisurazione dell'indennizzo.*

« L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque.

Dall'importo così risultante si detrae una quota per vetustà non superiore al 25 per cento.

Lo stesso indennizzo è concesso nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 18, ed in base al decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino ».

Come gli onorevoli colleghi sanno, sono stati ora presentati diversi emendamenti. Gli

onorevoli Rocchetti e Cotellessa hanno proposto un aumento del coefficiente, mediante il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Per i beni indicati nel primo comma dell'articolo precedente, e che siano stati danneggiati o distrutti in comuni nei quali il coefficiente di distruzione dei vani destinati ad abitazione è superiore al 75 per cento, l'indennizzo è corrisposto in misura pari alla entità del danno, valutato come sopra, moltiplicato per il coefficiente dieci ».

L'onorevole Basile ha proposto una maggiorazione della liquidazione. Vi è poi la proposta dell'onorevole Bosco Lucarelli di sostituire il primo comma con il seguente:

« Per i danni di guerra ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi del 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente dieci. Per le merci, le scorte o i materiali semilavorati l'indennizzo sarà commisurato ai prezzi del 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente cinque ».

Inoltre c'è l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Floreanini Della Porta Gisella:

« Dopo le parole: cinque, far seguire: per i beni indicati alla lettera a) dell'articolo 4, i prezzi di cui sopra saranno moltiplicati per il coefficiente venti. Per gli stessi beni la detrazione per vetustà non potrà superare il 15 per cento ».

Segue l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Bosco Lucarelli, Colasanto, Sansone e Sailis:

« Al primo comma, sostituire le parole: ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, con le parole: ai prezzi vigenti al momento del danno stesso ».

Infine vi sono gli altri emendamenti inseriti nel fascicolo di cui do ora lettura.

L'onorevole Paolucci ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire l'articolo 22 col seguente:

« L'indennizzo è concesso in misura non inferiore al 70 per cento dell'entità del danno, da determinarsi secondo i prezzi vigenti al momento della liquidazione dell'indennizzo medesimo ».

« Subordinatamente e gradatamente stabilire l'indennizzo nella misura del 65 o del 60 o del 55 o del 50 per cento ».

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

L'onorevole Basile ha proposto che al primo comma, alla parola: « cinque », sia sostituito: « dieci »; mentre l'onorevole Cavallari ha proposto che al primo comma alla stessa parola: « cinque », si sostituisca l'altra « venti ».

Vi è poi un emendamento degli onorevoli Natali Ada, Borioni, Massola, Capalozza, Maniera e Corona Achille del seguente tenore:

*« Sostituire il terzo comma col seguente:*

*« Lo stesso indennizzo è concesso nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dagli articoli 18 e 18-bis e in base al decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino ».*

Segue un emendamento dell'onorevole Salerno così formulato:

*« Aggiungere il seguente comma:*

*« Il corredo personale dei lavoratori del mare e dei porti e gli strumenti personali di lavoro sono indennizzati moltiplicando i prezzi di tali oggetti vigenti al 30 giugno 1943 per il coefficiente cinquanta, detraendo da tale computo solamente le somme indicate nell'ultimo comma dell'articolo 11 ».*

Infine vi è un emendamento dell'onorevole Stuardi così concepito:

*« Aggiungere il seguente comma:*

*« Per i beni ammessi a contributo nelle località maggiormente sinistrate dalla guerra, giusta la valutazione già effettuata in base alle leggi n. 261 e n. 409, il contributo sarà aumentato dal 15 al 20 per cento in tutti quei casi in cui nel settore della edilizia viene stabilito il 4,50 ed il 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione ».*

BASILE, *Relatore di minoranza*. Ritenendo l'emendamento dell'onorevole Rocchetti più favorevole ai sinistrati, dichiaro di ritirare la mia proposta e di sottoscrivere quella dello stesso onorevole Rocchetti.

PRESIDENTE. Se si accoglie la proposta dell'onorevole Rocchetti noi stabiliamo per le zone maggiormente danneggiate un miglioramento sensibile. Pertanto, si potrebbe lasciare il coefficiente 5 così come è già contemplato dal disegno di legge ed introdurre un altro coefficiente da stabilirsi per le zone maggiormente sinistrate. Se si potesse raggiungere l'accordo su questo punto si potrebbero

considerare assorbiti gli altri emendamenti, compreso quello dell'onorevole Floreanini Della Porta Gisella.

Una volta approvato questo criterio generale di inserire nell'articolo 22 due diversi coefficienti, ferma restando la misura 5 del coefficiente ordinario, prenderemo poi in discussione la misura di un coefficiente speciale per le zone maggiormente sinistrate.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Il problema posto dall'onorevole Rocchetti è interessante. Il concetto lo ritengo sano. Bisogna però raggiungere l'accordo non sul metodo, sul quale in linea di massima esiste, ma sulla misura. In sostanza a me sembra che quando ci riferiamo al 1943 è difficile stabilire il valore preciso di oggetti che non sono ben determinati né nel numero né nella qualità. Io penso che si potrebbe fare un sacrificio e arrivare al coefficiente 10 per le zone normalmente sinistrate e al 20 per quelle particolarmente sinistrate.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Mi pare che sul concetto della maggiorazione e del criterio di due distinti coefficienti di rivalutazione ci sia l'accordo. Resta aperta la questione del limite base sul quale si dovranno elevare questi eventuali indennizzi per particolari zone.

PRESIDENTE. È bene tenere presente che le aziende dell'Italia meridionale, oltre a questo trattamento speciale di zone particolarmente colpite, beneficieranno di disposizioni di favore che noi introdurremmo, con norma a parte, in conformità al punto 5°) della risoluzione dell'Assemblea.

ROBERTI, *Relatore di minoranza*. Mi pare che i vari emendamenti presentati sottopongono al nostro esame una gamma di coefficienti. Si potrebbe recedere un po' dal limite fissato dall'onorevole Floreanini Della Porta Gisella e trovare un punto di incontro con le altre richieste.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, siamo chiamati in Assemblea per partecipare ad una votazione a scrutinio segreto. Propongo pertanto di rinviare la discussione a martedì prossimo alle 11,30.

PRESIDENTE. Così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 11,30.**